

## CONVENZIONE

(n. ordine \_\_\_\_\_)

(CIG.....)

(CUP.....)

## TRA

- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE**, con sede in Via Port'Arsa, 11 - 80100Benevento, Codice Fiscale e Partita IVA 01114010620, (di seguito, “**DST**”), rappresentato dal Direttore, Prof. Maria Moreno;

## E

- **AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE** con sede legale in Napoli, Piazzale Pisacane, Codice Fiscale, Partita IVA n. 95255720633, (di seguito, “**AdSP**”), in persona del Presidente dott. Pietro Spirito;  
(di seguito, il DST e AdSP, congiuntamente, le “**Parti**”)

## PREMESSO CHE:

- (A) il DST:(i) rappresenta un punto di riferimento scientifico a livello territoriale e nazionale per lo sviluppo delle conoscenze nel campo della biologia umana, animale, vegetale e ambientale, della tutela e gestione delle risorse naturali e ambientali, nonché della mitigazione dei rischi geologici e ambientali, come si evince anche dalle varie forme di collaborazione scientifica e di partecipazione a progetti di ricerca fra lo stesso DST e importanti Enti/Agenzie e/o Aziende, (ii) ha maturato negli anni un’ampia esperienza ed una profonda conoscenza delle tecnologie seguendo direttamente alcuni progetti di livello nazionale, sia di laboratorio che di campo, ivi inclusi quelli relativi a “*Siti di Interesse Nazionale*” del tutto similari a quelli del SIN Napoli Orientale;
- (B) il DST, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dà atto che la stipulazione della stessa e la sua esecuzione rientrano tra le proprie attribuzioni in conformità a quanto previsto dal “*Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie – Università degli Studi del Sannio*” (Decreto Rettorale n. 1445 del 30 luglio 2002) e dagli ulteriori Regolamenti di Ateneo applicabili;
- (C) le Parti, alla luce di quanto precede, e, in particolare, in considerazione di quanto evidenziato nelle precedenti premesse, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 intendono instaurare, ai termini ed alle condizioni che seguono, una collaborazione volta a conseguire un supporto scientifico all’elaborazione dei risultati provenienti dalle attività di monitoraggio ante e corso d’opera della colonna d’acqua e dei sedimenti effettuate durante l’escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante (SIN NAPOLI ORIENTALE).

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 – Premesse e allegati - Definizioni**

- 1.1 Le premesse e gli allegati al presente contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 1.2 Nel presente contratto le parole con la iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito di volta in volta nel contratto stesso. In aggiunta, per quanto attiene alle ulteriori definizioni utilizzate nel successivo art. 9, si rinvia alle corrispondenti definizioni di cui all'art. 1, co. 1, del Protocollo di Legalità.

### **ART. 2 – Oggetto della Convenzione**

- 2.1 Nell'ambito del complesso di attività del SIN NAPOLI ORIENTALE, AdSP, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, affida al DST, che accetta, l'incarico di svolgere, in stretta collaborazione con il personale di AdSP, le seguenti attività:(i) Elaborazione spaziale della distribuzione della contaminazione di tutti i sedimenti (pericolosi e non), così come riportato dall'allegato A al D.M. 07/11/2008, indispensabile per una corretta pianificazione delle attività di dragaggio e interpretazione dei relativi risultati sulla base dei dati delle campagne di caratterizzazione del 2005, 2009 e 2015;(ii) Correlazione dei valori di torbidità misurati con le effettive concentrazioni di solidi sospesi, con la costruzione della relativa curva, tenendo conto delle diverse caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti nelle differenti aree di dragaggio;(iii) supporto scientifico all'elaborazione e nel controllo dei dati analitici del laboratorio provenienti dalle attività di monitoraggio ante e corso d'opera della colonna d'acqua e dei sedimenti effettuate durante l'escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante (SIN NAPOLI ORIENTALE); (iv) predisposizione di uno studio del traffico navale all'interno del bacino portuale; (v) riunioni ed incontri con gli Enti Competenti.
- 2.2 Nel corso dello svolgimento delle attività, in relazione all'evoluzione delle stesse, potranno essere concordati tra le Parti aggiornamenti in relazione alla pianificazione delle attività medesime, sempre nei limiti delle attività stabilite e nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici.

### **ART. 3 – Responsabili e referente**

- 3.1 Il DST designa il Prof. **Rosaria Sciarrillo** (*e-mail*:[sciarrillo@unisannio.it](mailto:sciarrillo@unisannio.it); tel. 0824305156) quale responsabile ed esecutore del supporto scientifico di cui all'art.2.1 del presente.
- 3.2 AdSP designa, quale proprio referente per le attività oggetto del presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di *Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante*, l'Ing. Francesco Iannone
- 3.3 L'eventuale sostituzione del responsabile del presente da parte del DST dovrà essere approvata da AdSP; la sostituzione del designato responsabile del DST potrà altresì avvenire su richiesta motivata della stessa AdSP da comunicare al DST per iscritto.

### **ART. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento**

- 4.1 L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo da riconoscere al DST in ragione dello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 è pari ad € 18.640,00 (diciottomilaseicentoquaranta/00), oltre IVA come per legge, il quale è stato stimato considerando le tipologie di spesa di cui all'art. 4

(Determinazione del corrispettivo) del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte dall'Università degli Studi del Sannio in conto terzi" (Decreto Rettorale n. 1384 del 4 novembre 2005), dettagliato nel prospetto seguente:

Risorse Umane impiegate (1 persona) Responsabile Scientifico	€ 14.000,00
Spese Generali (10%)	€ 1.400,00
Missioni	€ 1.000,00
Fondo Comune di Ateneo (6%)	€ 840,00
Fondo Comune di Dipartimento (10%)	€ 1.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.640,00</b>

4.2 Il corrispettivo complessivamente dovuto, determinato ai sensi del precedente paragrafo 4.1, sarà versato da AdSP al DST secondo le seguenti soluzioni:

-50% dopo 4 mesi dalla stipula

- 50% a termine (12 mesi) previo accertamento della regolarità esecutiva.

A seguito di trasmissione, da parte del DST, di fattura elettronica. Il pagamento dovrà essere effettuato sul seguente c/c bancario intestato a Dipartimento di Scienze e Tecnologie, presso Banca Popolare di Bari s.c.p.a., Filiale di Benevento Via Flora ang. Giustiniani - 82100 Benevento (BN) codice IBAN IBAN: IT83R0542404297000000000466 BIC (Swift): BPBAIT3B.

#### **ART. 5 – Durata del contratto – Durata delle attività- Risoluzione**

5.1 Il presente contratto avrà durata a decorrere dalla sua stipulazione entro e non oltre il termine del dodicesimo mese a decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto.

5.2 Le attività contrattualmente convenute ai sensi dell'art. 2 che precede saranno svolte in base al cronoprogramma delle attività di monitoraggio effettuate.

5.3 Il presente contratto verrà automaticamente risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nel caso di esito negativo delle verifiche condotte da AdSP nei confronti del DST circa il possesso dei requisiti di legge per la conclusione di contratti pubblici.

#### **ART. 6 – Riservatezza**

6.1 Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dal DST verrà a conoscenza nell'attuazione del presente contratto sono riservati. In tal senso, il DST si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti applicabili, ad adottare con i propri dipendenti, o terzi subcontraenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dal presente contratto, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutte le fasi.

6.2 Non sono considerate riservate le informazioni che il DST è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

### **ART. 7 – Proprietà dei risultati delle attività**

- 7.1 Tutte le elaborazioni, le analisi compiute e i risultati conseguiti all'esito di attività oggetto del presente contratto sono di proprietà di AdSP, ancorché il DST, previo consenso di AdSP, potrà farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e/o di presentazione in occasione di convegni, congressi, seminari e simili, fermo tuttavia l'obbligo di citare il presente contratto nel cui ambito è stato svolto il lavoro.

### **ART. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Per le attività oggetto del presente contratto, le Parti assumono tutti gli obblighi vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, per quanto applicabili in ragione della natura giuridica di entrambe le Parti.

### **ART. 9 – Obblighi per la legalità**

- 9.1 Il DST accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da eventuali subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia Subcontraente o Terzo subcontraente facente parte della "Filiere delle imprese", senza riserva alcuna, (i) il Protocollo di Legalità qui allegato, che, con la sua sottoscrizione, in uno con la sottoscrizione del presente contratto, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato, (ii) nonché le clausole indicate nel prosieguo del presente articolo.

Per quanto non espressamente qui previsto, si rinvia al Protocollo di Legalità.

- 9.2 Obblighi di prevenzione di interferenze illecite.

9.2.1 Ai sensi dell'art. 2, co. 5 e co. 7, del Protocollo di Legalità, qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, siano disposte verifiche antimafia da parte di ADSP conformemente al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e queste abbiano dato esito positivo, il presente contratto, e se del caso i relativi Subcontratti, saranno immediatamente ed automaticamente risolti ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fatte salve le ipotesi di applicazione dell'art. 94, co. 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

9.2.2 Ai sensi dell'art. 2, co. 7, del Protocollo di Legalità, il DST Si obbliga a prevedere, all'interno dei contratti e subcontratti stipulati, approvati o autorizzati, una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo.

In detti casi ADSP comunica senza ritardo alla Prefettura, all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e alla cabina di regia di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 15 ottobre 2015, l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del contraente cui le informazioni si riferiscono.

- 9.2.3 Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c), del Protocollo di Legalità:

- (a) il DST si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei suoi confronti, nonché nei confronti dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'affidamento del presente contratto sia in quella della sua esecuzione, e ad informare tempestivamente il Prefetto della denuncia. Il DST riconosce che la violazione di tale obbligo sarà espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
- (b) il DST si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità, per quanto applicabile al presente contratto in relazione alla propria natura soggettiva ed ai contenuti del contratto medesimo, e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

Ai sensi dell'art. 3, co. 2, del Protocollo di Legalità, il DST accetta che la Stazione Appaltante valuterà l'inosservanza dei predetti obblighi quale motivo di risoluzione/revoca dell'affidamento.

#### 9.2.4 Ai sensi dell'art. 3, co. 3, del Protocollo di Legalità:

- (a) il DST si obbliga ad assumere a proprio carico ogni onere e spesa derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati da AdSP con gli Enti od organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione degli interventi in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dei lavori e/o forniture e servizi, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
- (b) il DST si obbliga a far rispettare il Protocollo di Legalità ai propri Subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 del medesimo Protocollo di Legalità, e l'allegazione del Protocollo di Legalità al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analogo disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con i Terzi subcontraenti;
- (c) il DST si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti, e a far assumere a detti Subcontraenti l'obbligo di inserire nei Subcontratti stipulati con i rispettivi Terzi subcontraenti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 106, co. 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte di ADSP, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84, co. 4, e 91, co. 6, del D.Lgs. n. 159/2011, a carico del cessionario.

9.2.5 Ai sensi dell'art. 3, co. 4, 5 e 7 del Protocollo di Legalità, il DST si obbliga: (i) a denunciare all'A.G. e a dare notizia senza ritardo alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, di offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un suo rappresentante o dipendente, di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze e di eventuali atti intimidatori subiti, nonché ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere; e (ii) a fare assumere i medesimi obblighi di cui al precedente punto (i) anche ai propri Subcontraenti e Terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione

dell'appalto.

L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 3, co. 4 e 5, del Protocollo di Legalità, relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, è sanzionata, in sede di primo accertamento, con una penale pari allo 0,1% dell'importo del contratto o del subcontratto e comunque non superiore ad Euro 20.000,00. In caso di recidiva, la predetta violazione è sanzionata con la risoluzione del contratto o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

#### 9.2.6 Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del Protocollo di Legalità:

- (a) il DST si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti suoi, dei suoi organi o dirigenti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 cod. pen., ovvero sia stata applicata una misura di prevenzione, anche d'urgenza;
- (b) ADSP si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cod. civ. ogni qualvolta nei confronti dei componenti degli organi del DST, dei dirigenti del DST, o del personale del DST con funzioni specifiche relative alla stipulazione ed alla esecuzione del presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis cod. pen., ovvero sia stata applicata una misura di prevenzione, anche d'urgenza.

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del Protocollo di Legalità, nei casi di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, l'esercizio della potestà risolutoria da parte di ADSP è subordinato alla intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cod. civ., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra ADSP e il DST, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114).

### 9.3 Obblighi di comunicazione

9.3.1 Ai sensi dell'art. 6, co. 3, del Protocollo di Legalità, il DST si obbliga a fornire ad ADSP i dati di cui all'art. 6, co. 2, del medesimo Protocollo di Legalità, relativi alle società e alle imprese Subcontraenti e Terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto. Il DST accetta quanto convenuto con il Protocollo di Legalità, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o Subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte di ADSP o del DST nei casi indicati nell'art. 2, co. 7, nell'art. 3, co. 2, 3 e 7, e nell'art. 4, del Protocollo di Legalità.



9.3.2 Ai sensi dell'art. 6, co. 7, del Protocollo di Legalità, tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei Subcontratti.

9.3.3 L'inosservanza degli obblighi informativi di cui all'art. 6 del Protocollo di Legalità darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.. In ragione di quanto previsto nel comma 9 dello stesso articolo 6, il DST si impegna a far sì che nei relativi Subcontratti sia inserita una clausola risolutiva espressa analoga a quella contenuta nel precedente periodo del presente paragrafo.

#### **ART. 10 – Consenso al trattamento dei dati**

Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

#### **ART. 11 – Codice di Comportamento e Codice Etico - Norme di rinvio**

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dell'Università degli Studi del Sannio e il Codice Etico di ADSP.

\*\*\*

Il presente contratto è formato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti. È soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, co. 2, e39, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii..

#### **ALLEGATI:**

- **Allegato 1: Protocollo di Legalità**

\*\*\*\*\*

#### **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE**

Il Direttore, Prof. Maria MORENO

*Documento sottoscritto con firma digitale da MARIA MORENO, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*

#### **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

Il Presidente, Dott. PIETRO SPIRITO

*Documento sottoscritto con firma digitale da PIETRO SPIRITO, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*